

al doge perchè accetti le sue proposte (v. n. 165); insiste perchè i veneziani cessino da lavori d' argini e fortificazioni sul territorio padovano; giustifica i rinforzi al castello delle saline, avendo Padova intenzione di restare in pace finchè non sia forzata a romperla.

**168.** — (1304), Aprile 30. — c. 51 t.<sup>o</sup> — Risposta del doge a Matteo giudice, ambasciatore di Ugo di Duino. Non può accordare a questo la cittadinanza veneziana; fu eletto Nicolò Malipiero, che va podestà a Montona, procuratore per accomodare le vertenze fra esso Ugo e Parenzo; vedrà con piacere che contragga parentela in Venezia, e all' uopo lo coadiuverà; lo Stato non può prestargli danaro; si rivolga ai privati.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii ecc.*, 54.

**169.** — s. d., (1304, Aprile). — c. 47. — Bolla di Benedetto (XI?) papa. Conferma i decreti del concilio di Lione e di Nicolò IV contro chi porta, o permette si portino, ferro, armi, legnami da navi e vettovaglie in Alessandria d'Egitto, in Siria, ai saraceni e a tutti i sudditi del soldano di Babilonia; e contro chi presta a costoro servigi a danno dei cristiani (v. n. 161).

**170.** — 1304, Maggio 7. — c. 52. — Bolla piccola di Benedetto IX papa al patriarca di Grado. Accettato il compromesso in lui fatto da Venezia e dal patriarca d'Aquileia, commette al prelado gradense di citare le parti alla S. Sede nel termine di tre mesi, e d'invitarle ad astenersi da novità, pendente il giudizio.

Data a Perugia, a. I del pont., (*non. Mad.*).

**171.** — 1304, ind. II, Maggio 24. — c. 66. — Gualtiero canonico d'Aquileia e Iacopo Bragazza, procuratori di Ottobuono patriarca d'Aquileia (procura in atti *Meiorantia* di Clarello da Tienne, approvata dal vicedecano Leonardo da Faedis e dal capitolo), dichiarano d'aver ricevuto dal doge l. 100 di den. gr. ven. d'arg. a prestito, destinate a pagare i debiti del patriarcato verso la S. Sede; promettono di restituirle entro un anno dietro semplice domanda, ed obbligano tutti i beni della chiesa aquileiese, e nominatamente i redditi della *canipa* d'Aquileia, il prodotto della grazia del vino (dopo pagate le 9000 lire dovute ai mercanti veneziani), e la corrisponsione pei diritti dell'Istria.

Fatto nella sala nuova del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Tanto cancellier grande, Giambonino de Freganesco, Giannino *Ygizi* e Iacobello di Giordano, scrivani ducali. — Atti Giovanni di Lorenzo notaio e scrivano ducale.

**172.** — s. d., (1304, Maggio). — c. 51. — Risposta del doge a Boccaderonco giudice ed a Fioravante della Chiusa notaio, ambasciatori di Alboino della Scala capitano di Verona e di Guido de' Bonaccolsi capitano di Mantova. Accetta l'offerta mediazione per accomodare le vertenze fra Padova e Venezia (v. n. 214).

**173.** — 1304, ind. II, Giugno 10. — c. 52 t.<sup>o</sup> — Annotazione: Leonardo Bar-